



COMUNE DI CONDOFURI

PROVINCIA DI REGGIO DI CALABRIA

* * * * *

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 36 del 09 Ottobre 2014

OGGETTO: Regolamento per la partecipazione popolare ed i referendum

L'anno DUEMILAQUATTORDICI, questo giorno Nove del mese di Ottobre alle ore 15.30 convocato dal Presidente del Consiglio con le modalità prescritte dal Regolamento comunale e nella sala delle adunanze presso il Comune di Condofuri, si è riunito in sessione ordinaria, seduta pubblica in prima convocazione, il Consiglio Comunale dei quali sono membri i sigg.ri:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Carica</i>	<i>Pres.</i>	<i>Assen.</i>
ANTONIO SALVATORE GURNARI	PRESIDENTE CONSIGLIO	x	
SALVATORE MAFRICI	SINDACO	x	
GILIA NAIMO	CONSIGLIERE	x	
GIUSEPPE BARRECA	CONSIGLIERE	x	
SALVATORE TRAPANI	CONSIGLIERE	x	
GIUSEPPE FOTI	CONSIGLIERE		x
ROCCO ERMIDIO	CONSIGLIERE	x	
DOMENICO MAFRICI	CONSIGLIERE	x	
BRUNO MAISANO	CONSIGLIERE	x	
ANTONINO VADALA'	CONSIGLIERE		x
TOMMASO IARIA	CONSIGLIERE	x	

PRESENTI N. 9

ASSENTI N. 02

Partecipa l'Avv. Donatella Palmisani, Segretario Comunale, incaricato della redazione del presente atto.

Il Presidente

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione sono stati raccolti i pareri appresso indicati e tutti riportati in calce al presente atto:

- il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, ha espresso parere favorevole;
- il Responsabile del servizio di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, ha espresso parere favorevole;

constatato che i Consiglieri presenti in n. 09 su n. 11 Consiglieri assegnati e n. 11 in carica integrano il numero legale richiesto per la valida costituzione dell'adunanza, ai sensi del combinato disposto delle norme contenute negli articoli 37 e 38 del D. Lgs. 267/2000 e n. 42 dello Statuto comunale, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e a deliberare sull'oggetto sopraindicato posto all'ordine del giorno.

Relazione il Consigliere Iaria che evidenzia come si intende dare attuazione all'articolo dello Statuto Comunale che prevede la partecipazione dei cittadini. Il ruolo della minoranza, infatti è non ostacolare quando si può fare qualcosa di positivo per il Paese.

Con l'attuazione di questo regolamento il paese farà un passo avanti e cresceranno tutti, non solo politicamente ma anche umanamente -conclude-

L'art.14, rubricato Uffici elettorali di Sezione, viene modificato così:

Comma 2. "L'ufficio elettorale di sezione è composto da :1 Consigliere Comunale 1 designato dalla conferenza dei Capigruppo tra gli iscritti alle lista elettorali del Comune, e da un dipendente del comune di Condofuri nominato dal Segretario comunale.

La conferenza dei Capigruppi designa i componenti dell' Ufficio elettorale

L'incarico dei componenti dell'Ufficio elettorale per i Consiglieri ed i componenti designati è a titolo gratuito . Il presidente del Seggio sarà il Consigliere Comunale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- **PREMESSO CHE** il Comune di Condofuri intende disciplinare le modalità di attuazione dei diritti di partecipazione popolare, predisposta dal Consigliere Iaria, giusta nota prot. n.1410573 del 29.09.2014;

- **ATTESO CHE** la disciplina delle modalità di partecipazione popolare rappresenta un momento importante per garantire la massima democrazia ed i diritti dei cittadini ad essere sentiti sia quale singoli che come associazioni;

VISTO il Regolamento per la partecipazione popolare ed i referendum che si allega al presente atto sotto la lett.a);

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000

CONSIDERATA la necessità di deliberare in merito;

VISTO

- lo Statuto Comunale;

Uditi gli interventi come sopra succintamente riportati;

Con il voto, palesemente espresso dai consiglieri presenti e votanti, nel modo seguente:

Presenti dieci (n. 9)

Votanti dieci (n. 9)

Favorevoli dieci (n. 9)

Contrari zero

Astenuti zero

DELIBERA

1) la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui richiamata;

2) di approvare il Regolamento per la partecipazione popolare ed i referendum, composto da n.18 articoli e dall'allegato 1, che si allega al presente atto sotto la lett.a);

Il Responsabile dell'area amministrativa , ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del TUEL.

ESPRIME

parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione.

Data _____

Responsabile

II

Dott.ssa Caterina Attinà

Il Responsabile dell'area Economica Finanziaria, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del TUEL

ESPRIME

parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente deliberazione.

Data _____

Il Responsabile

Dott.ssa Stefania
Sgambellone

COMUNE DI CONDOFURI



**REGOLAMENTO
PER L'ATTUAZIONE DEI DIRITTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE**

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.36 del 09 ottobre 2014

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Finalità e contenuti

Pag.

TITOLO II - LA PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 2 - La consultazione della popolazione

Art. 3 - L'assemblea pubblica

Art. 4 - La consultazione tramite questionario

Art. 5 - L'audizione delle formazioni organizzate

Art. 6 - Istanze, petizioni, proposte

TITOLO III - I REFERENDUM

CAPO 1 - Promozione e ammissibilità del referendum

Art. 7 - Iniziativa referendaria

Art. 8 - Ammissibilità del referendum

Art. 9 - Raccolta delle firme

CAPO 2 - Procedure preliminari alla votazione

Art. 10 - Indizione del referendum

Art. 11 - Chiusura delle operazioni referendarie

CAPO 3 - Informazione e propaganda

Art. 12 - Disciplina della propaganda

Art. 13 - Divieto di propaganda

CAPO 4 - Svolgimento ed esito del referendum

Art. 14 - Uffici elettorali di sezione

Art. 15 - Votazione e scrutinio

Art. 16 - Provvedimenti conseguenti

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 17 - Disciplina del procedimento referendario

Art. 18 - Disposizioni finali

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Finalità e contenuti

1. Il presente regolamento disciplina le procedure per l'attuazione degli istituti della partecipazione popolare e del referendum previsti rispettivamente dall'art. 8 del D.Lgs n, 267 del 2000 e dagli artt. da 32 a 35 dello Statuto Comunale. Tali istituti sono attuativi del principio di democrazia partecipativa e come tali vanno incentivati e promossi dal Consiglio comunale.
2. La partecipazione popolare all'amministrazione del comune si realizza attraverso:
 - a) la consultazione sugli indirizzi da perseguire nell'esercizio di una funzione o nella gestione di un servizio o di un bene;
 - b) l'audizione, anche su loro richiesta, delle forze economiche e produttive, della cooperazione, delle organizzazioni sindacali, culturali e sociali e dell'associazionismo, affinché possano contribuire all'individuazione ed alla promozione dei bisogni della collettività e alla ricerca delle soluzioni più appropriate per i profili della politica amministrativa del Comune;
 - c) la presentazione di istanze, petizioni e proposte dirette a promuovere una migliore tutela di interessi collettivi nei limiti degli artt. 33 e 34 dello Statuto dell'Ente.
3. Si realizza anche attraverso il Referendum nei limiti dell'art. 35 dello Statuto Comunale e con le modalità stabilite dal presente Regolamento.
4. Gli istituti di cui al comma 2, lett. a) e b), possono essere attivati anche nei confronti di parte della popolazione e di particolari categorie e gruppi sociali, in relazione all'interesse generale o specifico e limitato degli argomenti.

TITOLO II - LA PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 2 – La consultazione della popolazione

1. La consultazione della popolazione ha per oggetto un argomento inequivocabilmente determinato dall'organo di governo che la promuove e può svolgersi mediante:
 - a) assemblee per l'esame di problematiche relative a porzioni territorio comunale, che investono i diritti e gli interessi della popolazione ivi insediata;
 - b) questionari per l'esame di problematiche relative all'intero territorio comunale o a porzioni di esso, che investono i diritti e gli interessi dell'intera popolazione comunale o di parti indistinte o estese di essa.
2. E' facoltà della Giunta utilizzare lo strumento dell'Assemblea per le finalità di cui al comma 1 lett. a), qualora, in relazione ai tempi o alla qualità dell'argomento, non ritenga congruo lo strumento del questionario e intenda acquisire il contributo della popolazione mediante l'ascolto diretto degli interventi degli interessati.

Art. 3 - L'Assemblea pubblica

1. L'Assemblea pubblica può essere promossa ed organizzata su argomenti puntuali e circoscritti e deve essere condotta in modo da favorire la massima partecipazione della popolazione interessata e la lineare e chiara trattazione degli argomenti in discussione.
2. Il Sindaco, ovvero il Presidente del Consiglio, convoca e presiede l'Assemblea dandone tempestivo avviso pubblico della data, della sede e delle modalità di svolgimento dell'Assemblea mediante mezzi ritenuti idonei.
3. All'Assemblea partecipa l'Assessore competente per materia ed è aperta a tutti i cittadini interessati all'argomento in discussione ai quali è assicurata piena libertà di espressione, di intervento e di proposta, secondo l'ordine dei lavori approvato all'inizio dell'assemblea su

proposta del Presidente. Un dipendente del Comune, ove occorra, partecipa con funzioni di assistenza tecnica.

4. Le conclusioni dell'assemblea possono essere espresse con un documento che riassume i pareri e le proposte prevalenti avanzati dagli intervenuti. Il documento, completo dell'istruttoria dei competenti uffici, sarà oggetto di valutazione da parte dell'organo che ha promosso l'assemblea per le eventuali decisioni conseguenti.

Art. 4 – La consultazione tramite questionario

1. Il Sindaco nomina, convoca e presiede apposita commissione formata dal Segretario Comunale e dal Responsabile d'Area con l'eventuale partecipazione di tecnici anche esterni con funzioni di consulenza.
2. La commissione:
 - a) appronta idoneo questionario recante uno o più quesiti chiari ed intelligibili, formulati in modo che la loro contestualità non rechi interferenze sulla comprensione delle domande e delle risposte;
 - b) delimita le fasce di cittadini da consultare e ne estrae, ove occorra, un campione significativo;
 - c) sovrintende alla distribuzione e raccolta dei questionari nel rispetto dell'anonimato;
3. La documentazione relativa ai risultati della consultazione, unitamente alla relazione della commissione sulle operazioni eseguite saranno poste all'O.d.G. della prima adunanza utile del Consiglio per le valutazioni e le eventuali decisioni conseguenti.

Art. 5 - L'audizione delle formazioni organizzate

1. Qualora si ravvisi l'opportunità di effettuare forme di consultazione diverse da quelle contemplate agli articoli precedenti, segnatamente audizioni e/o consultazioni preventive delle formazioni organizzate, esse saranno oggetto di verbalizzazione e successiva comunicazione all'organo decisionale.

Art. 6 - Istanze, petizioni, proposte

1. Chiunque sia interessato, in forma singola o associata, può presentare per iscritto e debitamente documentate istanze, petizioni e proposte presso l'ufficio protocollo o tramite posta, ai sensi degli artt. 33 e 34 dello Statuto comunale.

TITOLO III - I REFERENDUM

CAPO 1° - PROMOZIONE E AMMISSIBILITÀ DEL REFERENDUM

Art. 7 - Iniziativa referendaria

1. Il Referendum può essere promosso:
 - a) dal Consiglio Comunale, anche su iniziativa di un solo consigliere, con motivata deliberazione indicante il quesito o i quesiti da sottoporre a consultazione;
 - b) da un numero di elettori non inferiore al 20% degli iscritti nelle liste elettorali, mediante apposita richiesta rivolta al Consiglio Comunale indicante il quesito e le finalità della consultazione.

2. Gli elettori che intendono promuovere un Referendum devono costituirsi in "Comitato Promotore", coordinato e rappresentato da un unico soggetto, mediante sottoscrizione di un verbale recante le generalità dei sottoscrittori, ivi compreso il coordinatore, nonché la richiesta referendaria e l'esatta indicazione del quesito da sottoporre a consultazione.
3. Copia del verbale di cui al comma 2 è depositato presso la Segreteria del Comune ed affisso all'Albo Pretorio per la durata di 15 giorni.
4. Il quesito che si intende sottoporre a referendum deve essere chiaramente formulato in modo che la risposta positiva o negativa non possa dar luogo a dubbi di sorta.
5. Non possono essere oggetto di referendum quesiti che attengono:
 - a norme statutarie;
 - bilancio, tributi locali e tariffe;
 - espropri, strumenti urbanistici;
 - nomine e designazione degli organi di governo;
 - attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali;
 - materie oggetto di consultazione nell'ultimo biennio.

Art. 8 - Ammissibilità del Referendum

1. Entro 15 giorni dall'avvenuto deposito del verbale di cui all'art. 7 comma 3, il Segretario Comunale esprime, con l'assistenza del Responsabile dell'Area Amministrativa, il proprio motivato parere sull'ammissibilità del quesito proposto. Il giudizio di ammissibilità si basa esclusivamente sulle seguenti verifiche: ammissibilità della materia, riscontro sulla correttezza della formulazione del quesito e iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali del Comune. È escluso qualsiasi altro parametro di valutazione, nonché qualsiasi valutazione di merito. Ultimato il controllo il Segretario trasmette gli atti al Sindaco per gli adempimenti di competenza.
2. Il Segretario Comunale, ove ritenga necessarie modifiche, integrazioni o perfezionamenti del quesito per renderlo chiaro ed univoco, invita il Comitato Promotore a provvedere agli opportuni adeguamenti.
3. In presenza di più quesiti referendari tra loro affini il Segretario Comunale ne propone la riformulazione in un unico quesito. Nel caso in cui i "comitati promotori" non si accordino su un unico quesito, saranno sottoposti agli elettori i singoli quesiti.
4. I quesiti che sono valutati come ammissibili vengono trasmessi al Consiglio Comunale per la presa d'atto che deve avvenire entro e non oltre i successivi venti giorni. Il verbale del Segretario che giudica inammissibili i quesiti viene trasmesso al Comitato Promotore che può proporre ricorso al Consiglio entro venti giorni dalla notifica del verbale.
5. L'indizione del Referendum produce, da parte degli organi amministrativi, la sospensione della discussione di atti connessi all'oggetto della consultazione, a meno che i competenti organi comunali non decidano di accogliere le proposte dei promotori.

Art. 9 - Raccolta delle firme

1. Dal giorno successivo all'adozione della delibera consiliare di cui all'art. 8 comma 5 e fino al centoventesimo giorno naturale successivo, il Comitato Promotore procede alla raccolta delle firme, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, su appositi moduli formato protocollo, preventivamente vidimati e firmati dal Segretario, contenenti la dicitura "Comune di Condofuri", la specificazione se trattasi di referendum consultivo, propositivo o abrogativo e l'indicazione completa e leggibile del quesito referendario.
2. Le firme sono apposte al di sotto del testo del quesito ed a fianco della indicazione chiara e leggibile del cognome e nome, luogo e data di nascita di ciascun sottoscrittore, nonché degli estremi del documento di riconoscimento.

3. Le firme sono autenticate, anche collettivamente per quelle raccolte in ciascun modulo nella stessa giornata, da un notaio, da un cancelliere di tribunale, dal Sindaco, dal Presidente del Consiglio Comunale, dai Consiglieri comunali, dal Segretario e da dipendenti del comune incaricati dal Sindaco.
4. Le autenticazioni del Segretario o suo delegato e dei dipendenti comunali sono effettuate nell'ambito degli uffici e degli orari di servizio e sono esenti da spese. I dipendenti comunali incaricati dal Sindaco possono essere da questi autorizzati ad operare, senza compensi, al di fuori degli uffici comunali e degli orari d'ufficio.
5. Entro i dieci giorni successivi all'ultimo di raccolta delle firme il Comitato Promotore deposita gli atti presso il Segretario comunale. Del deposito si dà atto mediante processo verbale, facente fede del giorno e dell'ora in cui il deposito è avvenuto e contenente dichiarazione di domicilio da parte dei presentatori.
6. Il verbale è redatto in duplice originale, con la sottoscrizione dei presentatori e del Segretario comunale. Un originale è allegato alla richiesta, l'altro viene consegnato ai presentatori a prova dell'avvenuto deposito.

CAPO 2° - PROCEDURE PRELIMINARI ALLA VOTAZIONE

Art. 10 - Indizione del Referendum

1. Il Referendum è indetto dal Sindaco, con propria Ordinanza, almeno 60 giorni prima della data di votazione. Copia del provvedimento è trasmessa al Consiglio, al Comitato Promotore ed all'ufficio preposto alle consultazioni elettorali.
2. Dell'indizione della consultazione referendaria viene data notizia ai residenti mediante pubblicazione di idonei manifesti all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici entro il trentesimo giorno precedente la consultazione.
3. Nel caso in cui siano indetti nello stesso giorno più referendum, nel manifesto ciò viene chiaramente precisato e sono riportati distintamente i quesiti relativi a ciascun referendum, nell'ordine della loro ammissione da parte del Consiglio Comunale.
4. La data di svolgimento dei Referendum è fissata dal Sindaco, sentiti i capigruppo consiliari ed il Comitato Promotore del referendum.
5. Il Referendum non può essere tenuto quando il Consiglio Comunale è sospeso dalle sue funzioni o sciolto.

Art. 11 - Chiusura delle operazioni referendarie

1. Il Sindaco dà avviso della chiusura delle operazioni referendarie al Comitato Promotore, nonché alla cittadinanza mediante idonei mezzi.

CAPO 3° - INFORMAZIONE E PROPAGANDA

Art. 12 - Disciplina della propaganda

1. La propaganda mediante affissione di manifesti ed altri stampati è organizzata dal Sindaco.
2. E' ammessa l'affissione di manifesti o altro nelle bacheche già appartenenti, alla data di indizione del referendum consultivo, a partiti o gruppi politici e libere forme associative esposte al pubblico.

Art. 13 - Divieto di propaganda

1. Nel giorno precedente e in quello fissato per la votazione non è consentita alcuna forma di propaganda.

CAPO 4° - SVOLGIMENTO ED ESITO DEL REFERENDUM

Art. 14 - Uffici elettorali di sezione

1. Le operazioni di voto ricalcheranno quelle per le elezioni amministrative: le sezioni elettorali saranno le medesime ed in ogni sezione sarà istituito il relativo seggio. Le localizzazioni del seggio dovranno, in ogni caso, essere effettuate presso locali pubblici o di uso pubblico.
2. L'ufficio elettorale di sezione è composto da: un consigliere comunale, uno designato dalla conferenza dei capigruppo tra gli iscritti alle liste elettorali del comune e da un dipendente del Comune di Condofuri nominato dal Segretario comunale.
3. La conferenza dei capigruppo designa i componenti dell'ufficio elettorale di sezione. L'incarico di componente dell'ufficio elettorale per i consiglieri e per i componenti designati è a titolo gratuito.
4. Il Presidente del seggio sarà il consigliere comunale (o delegato) più anziano di età e le funzioni di segretario saranno svolte dal dipendente incaricato.
5. Il Sindaco, a mezzo di pubblici manifesti, rende note le sezioni di referendum del Comune e la loro ubicazione.

Art. 15 - Votazione e scrutinio

1. La consultazione referendaria si svolge in un'unica giornata, di domenica.
2. L'ufficio elettorale di sezione si costituisce nella sede prestabilita alle ore 7:00 del giorno della votazione.
3. Il modello di scheda di votazione per il Referendum deve essere simile a quelli utilizzati per i referendum nazionali. La scheda contiene l'indicazione se trattasi di referendum consultivo, propositivo o abrogativo e il quesito chiaramente formulato e leggibile. Qualora nello stesso giorno debbano svolgersi più referendum, all'elettore viene consegnata, per ognuno di essi, una scheda di colore diverso.
4. Le operazioni di voto hanno inizio alle ore 7:30 e si concludono alle ore 22:00. Sono ammessi a votare gli elettori a quel momento presenti in sala. Chiuse le urne si procede con l'apposizione dei sigilli controfirmati dai componenti di seggio.
5. Le operazioni di scrutinio sono pubbliche e avvengono immediatamente dopo la chiusura dei seggi, espletate le procedure preliminari, ad opera degli stessi uffici elettorali di sezione. L'ufficio elettorale della prima sezione, integrato da tutti i capigruppo consiliari e dal Segretario Generale, riassume i risultati pervenuti dagli uffici elettorali di sezione desumendoli dai rispettivi verbali. Decide, inoltre, sui reclami e sui ricorsi relativi alle operazioni di voto, risolve i casi dubbi e, infine, proclama, distintamente per ogni referendum, il risultato globale definitivo.
6. Alle operazioni di voto e di scrutinio presso ciascun seggio può assistere in qualità di rappresentante, ove lo richieda, un delegato del Comitato Promotore avente le stesse funzioni del rappresentante di lista.
7. Possono votare gli iscritti nelle liste elettorali comunali che abbiano raggiunto la maggiore età al momento della consultazione.
8. Il Sindaco, entro 5 giorni dal ricevimento del risultato finale, provvede alla comunicazione dell'esito della consultazione:

- a) ai cittadini mediante affissione all'albo e in luoghi pubblici di appositi manifesti;
- b) ai consiglieri comunali mediante invio a ciascuno di essi dei dati riassuntivi del risultato;
- c) al Comitato Promotore mediante invio di copia dei verbali della consultazione.

Art. 16 - Provvedimenti conseguenti

1. Il Consiglio Comunale nella prima seduta utile e, comunque, entro e non oltre giorni trenta dalla data del voto, discute i risultati del referendum e adotta motivate deliberazioni conseguenti ai sensi dell'articolo 35 dello Statuto Comunale. Il rappresentante del Comitato Promotore del referendum partecipa alla seduta con facoltà di intervento nella discussione. Nel caso in cui la proposta sottoposta a referendum sia approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, il Consiglio e la Giunta non possono assumere decisioni contrastanti con la proposta.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 17 - Disciplina del procedimento referendario

1. In deroga alla disciplina fissata in via generale dal Regolamento comunale per i procedimenti amministrativi, i procedimenti relativi alle consultazioni dei cittadini ed ai referendum sono disciplinati dal presente regolamento.
2. Trascorsi tre anni dalla consultazione il responsabile dell'archivio comunale assicura la conservazione degli atti di indizione del referendum, dei verbali delle sezioni e della commissione per i referendum e procede allo scarto del restante materiale usato per la consultazione, incluse le schede della votazione.

Art. 18 - Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si fa rinvio alla normativa vigente in materia di consultazioni elettorali e referendarie.
2. Le violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento sono punite a norma dell'art. 7 bis del D.Lgs 267/2000.
3. Il presente regolamento e le sue modifiche entrano in vigore decorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione all'albo pretorio.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
F.to Dott. Antonio Salvatore Gurnari

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Avv. Donatella Palmisani

PARERE FAVOREVOLE
In ordine alla regolarità tecnica
F.to Dott.ssa Caterina Attinà

PARERE FAVOREVOLE
In ordine alla regolarità contabile
F.to Dott.ssa Stefania Sgambellone

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. _____ Registro Pubblicazione

La presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune il giorno 12.11.2014 per rimanervi quindici giorni consecutivi (art.124 del D.Lvo N. 267 del 18/8/2000);

Condofuri li 12.11.2014

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to Donato Pizz

CERTIFICATO DI ESEGUIBILITA' - ESECUTIVITA'

Condofuri li

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Avv. Donatella Palmisani

La presente deliberazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di illegittimità, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 267/2000, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 dello stesso D. Lgs. 267/2000

Data

L' ISTRUTTORE
F.to _____

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE E CONSTA DI N. _____ FOGLI.

DATA _____

Data _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Avv. Donatella Palmisani

